

Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate dalla Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice *a quo*: non fondatezza “nei sensi di cui in motivazione”, inammissibilità interpretativa, manifesta infondatezza e non fondatezza semplice (... alla luce della sentenza n. 140 del 2013 Corte cost.)*

di Andrea Bonomi **
(13 ottobre 2013)

SOMMARIO: 1) Premessa: la dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità nella sentenza n. 140 del 2013. 2) L'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice *a quo*: i casi in cui la Corte adotta una pronuncia di infondatezza (o, meglio, una pronuncia di infondatezza interpretativa correttiva “occulta”) e i casi in cui la Corte adotta una pronuncia interpretativa di rigetto. 3) L'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice *a quo*: i casi in cui la Corte adotta una pronuncia di non fondatezza e i casi in cui la Corte adotta una decisione di inammissibilità interpretativa. 4) L'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice *a quo*: i casi in cui la Corte adotta una pronuncia di manifesta infondatezza e i casi in cui la Corte adotta una decisione di infondatezza semplice.

1) Premessa: la dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità nella sentenza n. 140 del 2013.

Nella recente sentenza n. 140 del 2013¹ la Corte si pronuncia sulla questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., dell'art. 4, comma 3 l. n. 533/1977 (“Disposizioni in materia di ordine pubblico”), così come sostituito dall'art. 10, comma 3 l. n. 128/2001 (“Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”), nella parte in cui prevede l'applicazione della pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da Euro 1032 a Euro 3098 per i delitti i cui all'art. 624-*bis* cod. pen. aggravati ai sensi del comma 1 del citato art. 4 l. n. 533/1977.

Per meglio comprendere il percorso logico-giuridico che aveva mosso il giudice *a quo* a sollevare la questione, è opportuno precisare che l'art. 4 l. n. 533/1977, così come sostituito dall'art. 10 l. n. 128/2001, prevede quanto segue: innanzitutto nel primo comma stabilisce che, laddove la fattispecie di reato di cui all'art. 624 cod. pen. – cioè il furto – sia stato commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie o in depositi o in altri locali adibiti alla custodia delle armi, si procede d'ufficio e si applica una certa pena e una certa multa; in secondo luogo nel secondo comma statuisce che, se concorre taluna delle circostanze previste dall'art. 61 cod. pen. o dall'art. 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7) cod. pen., sia la pena sia la multa vengono aumentate; infine al comma 3 – che è poi la disposizione sottoposta al giudizio della Corte – prevede che “la pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'art. 624-*bis* del codice penale [ossia ai furti in abitazione] aggravati ai sensi del comma 1”.

Il GIP del Tribunale di Modena, che aveva investito della suddetta questione la Corte, muoveva dalla premessa secondo la quale, se il rinvio operato dal terzo comma dell'art. 4 fosse stato interpretato meramente *quoad penam*, il riferimento all'art. 624-*bis* cod. pen. sarebbe risultato ambiguo, risultando difficilmente ipotizzabile un furto che avvenga in abitazione e, al tempo stesso, anche nelle armerie, nei depositi o negli altri luoghi adibiti alla custodia delle armi, ragion per cui, per coerenza di sistema, tale riferimento avrebbe dovuto riguardare solo le cose sottratte e cioè le armi, le munizioni e gli esplosivi. La conseguenza tratta dal rimettente è che il significato da attribuire alla disposizione impugnata sarebbe dovuto essere quello per il quale essa avrebbe

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 In www.giurcost.org.

assoggettato alla stessa pena, da un lato, il furto aggravato di armi, di munizioni o di esplosivi commesso nelle armerie o in depositi o in altri locali adibiti alla custodia delle armi e, dall'altro lato, il furto commesso in abitazione che abbia ad oggetto armi, munizioni od esplosivi: in altri termini, la disposizione indubbiata avrebbe inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per il furto compiuto in abitazione laddove esso abbia ad oggetto armi, munizioni od esplosivi e questo in ragione della maggiore pericolosità dell'oggetto della condotta. Ma con ciò stesso – osservava il rimettente – il legislatore avrebbe irragionevolmente punito il furto di armi in abitazione in misura di gran lunga maggiore del furto di armi – non aggravato, cioè commesso senza il concorso di alcuna circostanza aggravante – in armerie o in altri locali adibiti alla custodia delle armi: più in particolare, questa differenza di trattamento sanzionatorio si sarebbe posta in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., dal momento che essa non avrebbe trovato una adeguata giustificazione essendo il bene giuridico il medesimo e dovendo gli elementi differenziali – ossia il luogo di svolgimento della condotta e l'oggetto della stessa – comportare una pena diversa e meno grave rispetto a quella prevista per il furto di armi, semplice o aggravato, commesso in armeria, e in secondo luogo con l'art. 27, comma 3 Cost., poiché l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di effettivo disvalore dei fatti avrebbe compromesso la finalità rieducativa della pena.

La Corte osserva che è erroneo il presupposto interpretativo, fatto proprio dal giudice *a quo*, secondo il quale nel caso di furto in abitazione la pena prevista dal comma 2 dell'art. 4 l. n. 533/1977, richiamato dal comma 3, troverebbe applicazione in relazione al solo oggetto materiale della condotta (armi, munizioni ed esplosivi), quand'anche esso non si trovi collocato in armerie, in depositi o in altri luoghi in cui sono custodite le armi. Infatti, a giudizio della Consulta, la lettura “corretta” della disposizione indubbiata è quella per la quale il furto deve essere commesso su armi, munizioni o esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia delle armi e, al contempo, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa: insomma, “l'interpretazione del giudice rimettente, che amputa la norma dell'elemento previsto congiuntamente all'indicazione dell'oggetto materiale della condotta – dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 533 del 1977, non trova alcun riscontro nel chiaro tenore della disposizione censurata”². D'altra parte, conclude la Corte, non può neanche addursi, come fa il rimettente, che sarebbero difficilmente ipotizzabili fattispecie concrete riconducibili alla disposizione in questione: e questo perché ben potrebbero essere prospettati vari esempi in cui la stessa potrebbe trovare applicazione, come quello del locale del collezionista destinato alla custodia delle armi collezionate o quello dell'armeria che costituisce anche dimora dell'armiere o anche quello dell'introduzione in un luogo di privata dimora per raggiungere un locale adibito alla custodia delle armi³.

A questo punto la Corte osserva che “l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente comporta la non fondatezza della questione”⁴ ed è proprio su questa formula decisoria adottata dalla stessa Corte che intendiamo appuntare la nostra attenzione in questo scritto.

Più in particolare, poiché, come diremo, nei casi in cui valuta erroneo il presupposto interpretativo sposato dal giudice *a quo* e lo “corregge” con una propria interpretazione della disposizione impugnata la Corte, a seconda dei casi, potrebbe astrattamente ricorrere – ed effettivamente ricorre – alla pronuncia di inammissibilità interpretativa, alla decisione di infondatezza, semplice o manifesta, oppure ancora alla

2 Così la sent. n. 140 del 2013 (punto 4 del cons. in dir.).

3 Conclusivamente la Corte osserva che, “indipendentemente da questo rilievo, è da aggiungere che in nessun caso l'asserita difficoltà potrebbe giustificare un'interpretazione come quella del giudice *a quo*, che determina un ampliamento della portata della fattispecie circostanziale, incompatibile con l'inequivoca lettera del dettato legislativo” (punto 4 del cons. in dir.).

4 Punto 4 del cons. in dir.

sentenza interpretativa di rigetto e poiché sono “sottili le linee di divisione”⁵ fra le suddette “tipologie” decisorie, noi approfondiremo le ragioni che hanno indotto la Corte in questa circostanza – e che potrebbero indurre la stessa Corte in occasioni analoghe – ad adottare la formula del rigetto semplice e non le altre suddette formule e tenteremo altresì di valutare i presupposti al ricorrere dei quali la Corte si orienta per l'una o per l'altra di tali “tipologie” decisorie.

2) L'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice a quo: i casi in cui la Corte adotta una pronuncia di infondatezza (o, meglio, una pronuncia di infondatezza interpretativa correttiva “occulta”) e i casi in cui la Corte adotta una pronuncia interpretativa di rigetto.

Al fine di individuare con precisione i termini della questione problematica che intendiamo indagare innanzitutto si potrebbe osservare che la decisione in questione sembrerebbe essere annoverabile fra le pronunce cosiddette interpretative meramente correttive.

Come ben noto, in dottrina si sostiene comunemente che, contrariamente a quanto avviene nel caso delle pronunce interpretative adeguatrici nelle quali la Corte, superando il presupposto interpretativo ritenuto erroneo da cui muove il rimettente, indica l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata e cioè quella che consente di superare i dubbi di costituzionalità⁶, nell'ipotesi delle pronunce interpretative correttive il presupposto interpretativo posto alla base della censura è ritenuto erroneo alla stregua dei normali criteri logico-sistematici che guidano l'interpretazione della legge ordinaria⁷. Per quanto il ricorso alla decisione correttiva da parte della Corte possa perfino ingenerare qualche perplessità dal momento che “il giudice che ‘corregge’ l'interpretazione di un altro giudice è di per sé un giudice dell'impugnazione ... e tale non è la Corte costituzionale che è giudice dell'incidente di costituzionalità e non già giudice dell'impugnazione del giudizio principale ...”⁸, è un dato di fatto incontestabile che in molte decisioni i giudici costituzionali operano, sulla base degli ordinari canoni esegetici, una preliminare valutazione di “non implausibilità”⁹ dell'interpretazione offerta dal giudice a quo della norma impugnata e quindi svolgono un'attività interpretativa del tutto analoga a quella dei giudici comuni: in questo senso la Corte adotta una pronuncia correttiva in quanto, appunto, “corregge” l'autorità giudiziaria che le ha sottoposto la questione di costituzionalità.

Tanto premesso, nel caso in questione la Corte ha indubbiamente proposto un'interpretazione della disposizione indubbiata “sul solo terreno della legge ordinaria”¹⁰, cioè ha valutato erroneo il presupposto interpretativo posto alla base della censura alla

5 Così C. PANZERA, *Sulla “combinazione” delle tecniche decisorie: uno strumento peculiare del (solo) giudice costituzionale*, in E. BINDI-M. PERINI-A. PISANESCHI (a cura di), *I principi generali del processo comune e i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino 2008, 424, il quale, appunto, definisce “sottile” la distinzione fra decisioni di inammissibilità interpretative, decisioni interpretative di rigetto “esplicite” e decisioni di rigetto interpretative “occulte”.

6 Sui “pericoli” che sono sottesi alle pronunce interpretative adeguatrici della Corte cfr. M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione “conforme a”*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli 2009, partic. 418-20 e 426; A. ANZON DEMMIG, *La problematica convivenza della dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione con la dottrina del diritto vivente*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Milano 2010, spec. 319.

7 Per questa distinzione, sulla quale si registra una certa *communis opinio* dottrinale, cfr., per tutti, G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano 2006, 214 ss.; G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale nella giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.* 2008, 771 ss.

8 Così G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale*, cit., 772.

9 L'espressione è di G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale*, cit., 773.

10 Così A. ANZON, *Interpretazione «corretta» e interpretazione «conforme a Costituzione» del regime delle rogatorie internazionali*, in *Giur. Cost.* 2002, 2428.

stregua dei normali criteri logico-sistematici che guidano l'interpretazione della legge ordinaria.

Ora, è stato sostenuto che, proprio perché è diretta a trarre dal testo della disposizione indubbiata una norma diversa da quella la cui esistenza è stata erroneamente supposta dal giudice *a quo*, l'interpretazione correttiva della Corte non traspare dal dispositivo ma conduce ad una dichiarazione di infondatezza o di manifesta infondatezza della questione, mentre “si riversa invece nel dispositivo («dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione»), almeno tendenzialmente ..., l'interpretazione adeguatrice, cioè quella con cui la Corte trae dal testo di legge, combinandolo con le norme costituzionali, un senso compatibile con la Costituzione, al quale condiziona la decisione di infondatezza della questione sollevata”¹¹.

In altri termini, è stata patrocinata la tesi secondo la quale la Corte dovrebbe ricorrere alla pronuncia interpretativa “nei sensi di cui in motivazione” se basa l'interpretazione affermata sull'esigenza di adeguamento costituzionale, mentre dovrebbe inserire solo nella motivazione ma non anche nel dispositivo l'interpretazione affermata laddove fondi tale interpretazione su normali criteri di interpretazione logico-sistematica¹².

Da ciò discende come inevitabile conseguenza che, laddove intendesse “correggere” il presupposto interpretativo fatto proprio dal rimettente sulla base dei normali canoni esegetici, la Corte non dovrebbe ricorrere alla sentenza interpretativa di rigetto ma ben sarebbe “legittimata” ad adottare una “sentenza di rigetto con interpretazione”, cioè una decisione la cui natura interpretativa risulti “mascherata”¹³ o, come preferisce dire altri, “occulta”¹⁴, essendo contenuta nelle “pieghe” della motivazione mentre il dispositivo è di mera non fondatezza – manifesta o, più raramente, semplice – della questione.

Se questa ricostruzione fosse ritenuta esatta, si dovrebbe concludere che bene ha fatto la Corte ad adottare una decisione di rigetto nel caso che stiamo commentando, atteso che l'interpretazione da essa adottata era meramente correttiva e non adeguatrice e dunque non si mostrava necessario il ricorso all'interpretativa di rigetto.

A noi pare, tuttavia, che questa opinione non lasci totalmente persuasi.

A parte il fatto che nella giurisprudenza costituzionale più recente capita sovente di riscontrare come non solo l'interpretazione correttiva ma anche l'interpretazione adeguatrice non traspaia affatto dal dispositivo ma sia “nascosta” nelle “pieghe” della motivazione della decisione¹⁵, in ogni caso ci sembra che la tesi che abbiamo fugacemente ricordato si esponga perlomeno ad un duplice ordine di critiche.

Innanzitutto la stessa distinzione fra pronunce interpretative correttive e pronunce interpretative adeguatrici, che pure in via di larga massima è condivisibile, si rivela non del tutto appagante sia perché il ricorso alle norme costituzionali rientra nell'ambito della comune interpretazione sistematica della legge ordinaria e dunque è fra i canoni cui il giudice ordinario deve ricorrere per formulare l'interpretazione “corretta”¹⁶ sia e soprattutto

11 Così G. VASSALLI, *La giustizia costituzionale nel 1999*, in *Giur. Cost.* 2000, 1245.

12 In tal senso cfr. V. ONIDA, *La Corte e i diritti. Tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale*, in L. CARLASSARE (a cura di), *Il diritto costituzionale a duecento anni dall'istituzione della prima cattedra in Europa*, Padova 1998, 186.

13 Ragionano espressamente nei termini di “sentenze interpretative di rigetto mascherate” in dottrina E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino 2011, 133.

14 Così G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, cit., 224.

15 Sul punto cfr., per esempi di decisioni costituzionali in argomento, A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2009, 145.

16 Come sostiene A. ANZON, “*Diffusione del controllo di costituzionalità o “diffusione” del potere di attuazione giudiziaria della Costituzione?*”, in E. MALFATTI-R. ROMBOLI-E. ROSSI (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”. Verso un controllo di costituzionalità di tipo “diffuso”?*, Torino 2002, 379-80, “il potere di confronto della legge ordinaria con la Costituzione non è affatto necessariamente connesso con l'esercizio del sindacato di costituzionalità, ma, lungi dall'esservi estraneo, costituisce la manifestazione degli ordinari poteri del giudice di interpretare la legge ai fini della sua applicazione in giudizio ... la Costituzione, dato il suo carattere autenticamente normativo, non [è] solo metro di validità delle leggi ordinarie, ma anche ... strumento ermeneutico...”.

perché nelle sentenze cosiddette correttive la reinterpretazione da parte della Corte della disposizione impugnata è pur sempre “finalizzata al sindacato di costituzionalità e non a semplice intento nomofilattico cosicché l'interpretazione “corretta” recepita sul piano della legislazione ordinaria è di regola anche quella “costituzionalmente conforme” su cui si basa la valutazione di non fondatezza”¹⁷.

In secondo luogo, poi, proprio perché la reinterpretazione della legge da parte della Corte costituzionale è comunque sempre volta al sindacato di legittimità costituzionale delle leggi per cui l'interpretazione “corretta” recepita sul piano della legislazione ordinaria è di regola anche quella “costituzionalmente conforme” su cui si basa la valutazione di rigetto, ci pare di dover concordare con chi ritiene che nel dispositivo della sentenza dovrebbe essere sempre – sia che l'interpretazione abbia natura correttiva sia che essa sia di carattere adeguatrice – segnalata la portata interpretativa della decisione. In altri termini, come evidenziato già da tempo da dottrina autorevole¹⁸, poiché ogniqualvolta la sentenza della Corte non segnali nel dispositivo la sua natura interpretativa ma la “mascheri” nelle “pieghe” della motivazione l'“inconveniente” in cui si incorre è inevitabilmente quello di ostacolare la pronta riconoscibilità del carattere interpretativo della pronuncia da parte degli utenti della giustizia costituzionale, sarebbe oltremodo opportuno evidenziare, attraverso un'adeguata – secondo la nota formula di Elia – “segnalatica giurisprudenziale”¹⁹, la natura “esegetica” della decisione mediante il ricorso alla pronuncia interpretativa di rigetto, cioè quella caratterizzata dalla formula, contenuta nel dispositivo, “dichiara non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione”: in caso contrario, infatti, il lettore della sentenza che non esamini attentamente la motivazione della stessa ma che si fermi alla sola lettura del dispositivo non si avvedrebbe – o potrebbe non accorgersi – della circostanza che la Corte ha censurato il significato conferito alla disposizione impugnata dal giudice *a quo* e ne ha proposto un altro “corretto” e questo tanto più che è ben vero che “il *decisum* non si risolve nel solo dispositivo”²⁰, ma è anche altrettanto vero che “il primo messaggio che giunge all'utente è quello contenuto nel dispositivo”²¹.

D'altra parte, quando ha ragionato degli effetti delle interpretative di rigetto, la giurisprudenza ordinaria, soprattutto di legittimità, ha sempre fatto riferimento a pronunce il cui dispositivo rimanda con la formula più sopra ricordata alla motivazione, ragion per cui, *a contrario*, qualora tale riferimento sia assente, “il valore della pronuncia, ancorché le indicazioni interpretative involgano profili di costituzionalità, è da ritenersi quello correntemente attribuito alle pronunce di rigetto”²².

17 Così A. ANZON, *Interpretazione «corretta» e interpretazione «conforme a Costituzione»*, cit., 2427-28.

18 In tal senso, fra i tanti, L. ELIA, *Modeste proposte di segnalatica giurisprudenziale*, in *Giur. Cost.* 2002, per il quale “si impone ... che la natura interpretativa della decisione sia denunciata fin dal dispositivo” (p. 3689) e “a pena di contenuto della motivazione, non ci può essere indifferenza per le formulazioni del dispositivo (di rigetto semplice o «nei sensi»), oppure di inammissibilità o anche manifesta) senza produrre ulteriore confusione ed incertezza circa i motivi poco perscrutabili della preferenza accordata ad una di esse” (p. 3690), motivi che – secondo l'E. – sarebbero da ricercare perlopiù nelle “propensioni molto soggettive del redattore della sentenza” (*op. e loc. ult. cit.*); M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale: una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella Rivista «Giurisprudenza costituzionale»*, in A. PACE (a cura di), *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della Rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario*, Milano 2006, 934, secondo cui “per proporre significati conformi a Costituzione ... lo strumento «naturale» ... [è] un tipo di decisione che, per il tramite del dispositivo (con la usuale formula «nei sensi di cui in motivazione...»), segnala con chiarezza ai lettori (compresi i giudici) che la infondatezza della questione è legata alla possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione”.

19 Così, infatti, L. ELIA, *Modeste proposte di segnalatica giurisprudenziale*, cit., 3688.

20 L. ELIA, *Gli inganni dell'ambivalenza sintattica*, in *Giur. Cost.* 2002, 1051.

21 Così sempre lo stesso L. ELIA, *Modeste proposte di segnalatica giurisprudenziale*, cit., 3688.

22 G.P. DOLSO, *sub art. 136*, in S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 2008, 1200; anche a giudizio di A. RUGGERI-A. SPADARO, *op. e loc. cit.*, “quand'anche non si volesse parlare di un “vincolo”, è indubbio comunque il maggior effetto “persuasivo” del primo tipo di decisione [la sentenza interpretativa di rigetto] rispetto al secondo [la sentenza di rigetto interpretativa]”.

E, d'altro canto, poiché nessuno – ci pare – mette più in dubbio la circostanza che una sentenza interpretativa di rigetto può acquisire lo stesso valore di una dichiarazione di incostituzionalità perlomeno laddove l'interpretazione suggerita dalla Corte venga seguita e applicata da tutti i giudici, concordiamo senz'altro con chi giudica estremamente difficoltoso rinvenire il motivo per il quale la Corte lascia “in sordina, ... nella penombra”²³ l'interpretazione “corretta” che essa propone in luogo del presupposto interpretativo erroneo fatto proprio dal giudice *a quo* e non adotta, conseguentemente, una tipologia di decisione interpretativa chiara ed univoca e questo quand'anche l'interpretazione “corretta” sia individuata in virtù dei normali criteri di interpretazione logico-sistematica²⁴.

In base a quanto abbiamo potuto finora osservare, dunque, si potrebbe concludere rilevando che sembra di difficile comprensione il motivo per il quale nella sentenza n. 140 del 2013 la Corte abbia “nascosto” nei “meandri” della motivazione l'interpretazione “corretta” che essa ha tratto applicando gli ordinari canoni esegetici e abbia dunque adottato una mera decisione di non fondatezza anziché indicare in sede di dispositivo – attraverso la nota formula “nei sensi di cui in motivazione” – che essa ha individuato una propria interpretazione “corretta” della disposizione impugnata.

Tuttavia, questa conclusione, che in linea teorica a nostro avviso – e ad avviso, come si diceva poco addietro, di parte autorevole della dottrina – è sorretta da argomenti molto fondati, pare però urtare irrimediabilmente con la più recente giurisprudenza costituzionale il cui esame approfondito mostra come l'utilizzo delle interpretative di rigetto “classiche” da parte della Corte avvenga – del tutto residualmente²⁵ – perlopiù solo nel caso in cui si tratti di superare un diritto vivente o di avanzare ipotesi interpretative ad esso alternative oppure, tutt'al più, allorquando l'interpretativa appaia, nei riguardi del testo normativo, più “creativa” o più “ardita” in quanto il significato indicato dalla Corte non discende affatto chiaramente dalla lettera del medesimo quando addirittura non sembra porsi in contrasto con esso²⁶; laddove, invece, non ricorrano queste condizioni, la Consulta adotta sentenze di rigetto che non indicano nel dispositivo la loro natura sostanzialmente interpretativa²⁷.

Benché nella più recente giurisprudenza della Corte non manchino decisioni in cui è stata utilizzata l'interpretativa di rigetto nonostante non si fosse palesata alcuna necessità di superare un diritto vivente o di formulare ipotesi interpretative fortemente innovative o “ardite” del testo impugnato²⁸, tuttavia l'orientamento della Corte

23 L'espressione è di V. CRISAFULLI, *Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1965, 92.

24 In tal senso cfr. A. CELOTTO, *Perché la Corte si ostina ad emanare “ordinanze interpretative”?*, in *Forum di Quad. Cost.* 2003, nonché ID., *Il (pericoloso) consolidarsi delle «ordinanze interpretative»*, in *Giur. Cost.* 2003, 1463; V. ONIDA, *Presentazione*, in V. ONIDA e B. RANDAZZO, *Viva Vox Constitutionis – Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2008*, Milano 2009, X; G.U. RESCIGNO, *Del preteso principio secondo cui spetta ai giudici ricavare principi dalle sentenze della Corte e manipolare essi stessi direttamente le disposizioni di legge per renderle conformi a tali principi*, in *Giur. Cost.* 2009, 2418.

25 Che ormai l'interpretativa di rigetto sia una “figura recessiva” in seno alla più recente giurisprudenza costituzionale è un noto e incontestabile dato di fatto su cui cfr. in dottrina, *inter alios*, R. ROMBOLI, *Verso un «nuovo» utilizzo delle decisioni interpretative*, in *Quad. Cost.* 2007, 593; E. LAMARQUE, *La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in www.astrid-online.it 2009; L. PESOLE, *Quando la Corte «neutralizza» una legge*, in *Giur. Cost.* 2011, 235.

26 Sul punto cfr. per tutti, quanto ad esempi di sentenze interpretative di rigetto nella recente giurisprudenza della Corte, R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 108-09, nonché già ID., *Qualcosa di nuovo ... anzi d'antico: la contesa sull'interpretazione conforme della legge*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 2007, nota 73.

27 Sul punto cfr. E. LAMARQUE, *La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni*, cit., spec. § 4.

28 Sul punto cfr. G. SERGES, *L'interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione dei giudici*, in *Scritti in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli 2011, 3370, il quale ricorda le dec. n. 276 del 2009 e n. 17 del 2010, rispettivamente in *Giur. Cost.* 2009, 3865 ss. e in *Giur. Cost.* 2010, 280 ss., in cui la Corte ricorre all'interpretativa di rigetto nonostante non ricorressero le condizioni indicate *supra* nel testo e che sembrano

costituzionale a cui abbiamo fatto poc'anzi cenno appare sostanzialmente granitico: di conseguenza, la sentenza n. 140 del 2013, per quanto assoggettabile alle critiche delle quali abbiamo discusso in precedenza, non sembra però porsi in controtendenza rispetto alla giurisprudenza costituzionale più recente.

Infatti, nella fattispecie in esame da un lato non si poteva certo ritenere che il presupposto interpretativo sposato dal giudice *a quo* – secondo cui la disposizione impugnata avrebbe punito più severamente il furto in abitazione avente ad oggetto armi, munizioni ed esplosivi quand'anche tali oggetti non si trovino collocati, al contempo, in armerie, in depositi o in altri luoghi in cui sono custodite le armi – costituisse il diritto vivente, ragion per cui la Corte, nel momento in cui ha “corretto” tale presupposto interpretativo, non ha dovuto affatto superare un orientamento consolidato o avanzare ipotesi interpretative ad esso alternative; dall'altro lato, non si poteva neppure ritenere che l'ipotesi interpretativa “corretta” proposta dalla stessa Corte – in base a cui il furto deve essere commesso su armi, munizioni o esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia delle armi e, al contempo, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione – fosse, nei riguardi del testo normativo impugnato, molto “creativa” o “ardita” e dunque distante dalla lettera della legge o addirittura con essa quasi incompatibile.

Di conseguenza, si può ragionevolmente ritenere che in ossequio alla sua giurisprudenza più recente la Corte non abbia ritenuto di dover adottare un'interpretativa di rigetto “classica”.

3) L'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice *a quo*: i casi in cui la Corte adotta una pronuncia di non fondatezza e i casi in cui la Corte adotta una decisione di inammissibilità interpretativa.

Se quanto finora esposto può forse distinguere le ipotesi in cui, dopo aver accertato che la questione pervenuta è fondata su di un presupposto interpretativo errato, la Corte adotta una sentenza interpretativa di rigetto e quelle in cui, in presenza dello stesso presupposto, la stessa Corte si orienta nel senso del rigetto senza indicare in dispositivo la nota formula “non fondata nei sensi di cui in motivazione”, sarebbe interessante ora individuare i casi nei quali la Corte ricorre all'interpretativa di inammissibilità una volta assodato che il presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice *a quo* in sede di ordinanza introduttiva è erroneo.

A noi in questa sede non interessa, peraltro, interrogarci – come altri, con dovizia di argomentazioni, ha già fatto in dottrina²⁹ – sulla “correttezza” del ricorso, più in generale, da parte della Corte alle interpretative di inammissibilità: a noi preme, invece, una volta constatato l'ineliminabile dato di fatto che la Corte utilizza sempre più frequentemente tale “tipologia” decisoria, valutare in quali ipotesi, a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo adottato dal giudice *a quo*, la Corte ricorre alla formula in questione.

caratterizzare la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, anche se “forse un tenue filo conduttore che, in qualche modo, lega le ... decisioni può essere rinvenuto nella circostanza che tutte le questioni riguardavano norme di carattere processuale rispetto alle quali si è ritenuto che l'interpretativa di rigetto risultasse maggiormente efficace a rappresentare un vincolo in positivo per il giudizio *a quo* specie di fronte al tenore letterale delle disposizioni legislative impugnate”.

29 Alludiamo in modo particolare a G. GEMMA, *Inammissibilità delle sentenze «interpretative di inammissibilità»*, in M. D'AMICO-B. RANDAZZO (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Torino 2009, 278-81, il quale osserva che, poiché l'ordinamento prevede un assetto di competenze relative non solo alla produzione delle norme ma anche all'accertamento e all'esecuzione delle medesime, “dal regime delle competenze, designato dal legislatore costituzionale, non risulta una competenza del giudice comune a sindacare le leggi in termini così ampi da sovrapporsi a quella della Corte costituzionale ... A ben vedere, nel momento in cui si pretenda che il giudice comune debba fare il possibile, sul piano interpretativo, per effettuare un'interpretazione conforme a Costituzione e solo in caso di mancata riuscita di questa operazione possa sollevare questione di costituzionalità, si finisce per assimilare, o comunque per avvicinare il ruolo del giudice *a quo* italiano a quello tedesco, in netto contrasto con l'intento dei Costituenti” (p. 281).

Infatti, se è vero che l'esame della giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento a quella più recente, mostra che, allorquando valuta che la questione pervenutale si fonda su un presupposto interpretativo errato, la Consulta – laddove non ricorrano le condizioni poc'anzi viste in presenza delle quali la stessa, come s'è detto, impiega l'interpretativa di rigetto – ha generalmente potuto adottare o la formula dell'inammissibilità o, come nel caso dal quale abbiamo preso le mosse in questo scritto, quella del rigetto privo della formula “non fondata nei sensi di cui in motivazione” in sede di dispositivo³⁰, è anche vero che non sempre appare del tutto chiaro il motivo per il quale la Corte, in presenza dello stesso presupposto, ricorra all'una o all'altra di queste due “tipologie” decisorie³¹.

Ciò che in linea di massima distingue – o dovrebbe distinguere – tali “tipologie” decisorie è la circostanza che, allorquando adotta la formula dell'inammissibilità, la Corte o, una volta ritenuta non superata la verifica preliminare relativa alla “correttezza” del presupposto interpretativo sposato dal giudice *a quo*, per così dire non procede oltre, cioè si astiene dall'indicare quale sia l'interpretazione “corretta” da seguire³², oppure non si limita a disattendere il presupposto interpretativo fatto proprio dal rimettente ma “lo sostituisce” con un altro presupposto ritenuto “corretto”: in entrambi i casi, tuttavia, la stessa Corte – proprio perché adotta una pronuncia di inammissibilità, ancorché interpretativa – non dovrebbe esprimersi in merito al denunciato contrasto fra la norma indubbiata e i parametri invocati, ma dovrebbe limitarsi a “dire” al giudice *a quo* “se questo è il tuo dubbio di costituzionalità e se quelli sono gli ostacoli che ti impediscono di superarlo attraverso l'ordinaria interpretazione della legge, io ti dico solo che gli ostacoli, anche alla luce della Costituzione, sono infondati, senza pronunciarmi sul dubbio di costituzionalità”³³; laddove, invece, “correggesse” il presupposto interpretativo ritenuto erroneo avanzato dal giudice *a quo* ma allo stesso tempo operasse una valutazione di merito in ordine all'insussistenza del contrasto fra il presupposto interpretativo “corretto” e i parametri costituzionali la cui violazione lo stesso giudice *a quo* aveva ipotizzato in sede di ordinanza introduttiva, allora la Corte dovrebbe adottare una pronuncia di infondatezza³⁴.

Ma, a parte il fatto che questa distinzione non ha trovato sempre puntuale riscontro nella giurisprudenza – soprattutto in quella più recente – della Corte³⁵, comunque essa

30 Per esempi di decisioni in tal senso cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, Torino 2005, 102 (quanto alle pronunce di inammissibilità) e 110 (quanto alle pronunce di manifesta infondatezza).

31 In tal senso cfr. anche G.P. DOLSO, *sub art. 136*, cit., 1200.

32 In questo modo la Corte vuol significare che il rimettente “si interroga sulla legittimità costituzionale di una norma che in realtà – seppur secondo un parametro di mera plausibilità – non esiste”: così G. AMOROSO, *I seguiti delle decisioni di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale*, cit., 773.

33 Così A. GUAZZAROTTI, *Fin dove arriva l'interpretazione correttiva della Corte costituzionale?*, in *Quad. Cost.* 2002, 816, il quale si pone l'interrogativo del punto fino al quale la Corte può arrivare nel “disattendere l'interpretazione della legge ordinaria svolta dal rimettente pretendendo contemporaneamente di non formulare giudizi sulla conformità o meno a Costituzione della disposizione impugnata relativamente a una delle interpretazioni esaminate” (p. 814). A giudizio, invece, di G.U. RESCIGNO, *Una ordinanza di inammissibilità che è in realtà una decisoria interpretativa di rigetto*, in *Giur. Cost.* 2008, 2336, la strada che percorre la Corte quando dichiara inammissibile la questione perché manca ogni tentativo di interpretazione adeguatrice ma non dice quale sarebbe questa interpretazione è “francamente grottesca” perché costringe i giudici remittenti a introdurre una clausola di stile nelle loro ordinanze con cui il giudice assicura che egli ha cercato una diversa interpretazione, quella adeguatrice, ma non l'ha trovata.

34 Diversa la posizione che ci sembra assuma sul punto, invece, A. ANZON, *Il nuovo regime delle rogatorie internazionali tra problemi interpretativi e censure di incostituzionalità*, in R. BIN-G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), *Rogatorie internazionali e dintorni – La legge n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale*, Torino 2002, 21, la quale sostiene che, se di fronte ad un presupposto interpretativo errato la Corte propende per una decisione di infondatezza di tipo interpretativo-correctivo, essa non giunge comunque a valutare nel merito la questione di costituzionalità. Sul punto sia consentito rinviare anche ad un nostro lavoro monografico: cfr. A. BONOMI, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli 2013.

35 Da un lato, in qualche occasione, infatti, la stessa Corte, dopo aver individuato il presupposto interpretativo “giusto” al posto di quello erroneo fatto proprio dal rimettente, è parsa troppo sbrigativa o addirittura apodittica nel valutare

non indica in quali casi la Corte si orienta nel senso di ricorrere all'inammissibilità interpretativa nell'ipotesi in cui la stessa valuti l'erroneità del presupposto interpretativo.

A tal fine può venire in soccorso la giurisprudenza della Corte – in modo particolare quella degli ultimi anni –, il cui attento esame dimostra che la formula decisoria dell'inammissibilità è costantemente impiegata nelle seguenti ipotesi: innanzitutto allorquando l'interpretazione conforme era evidente e dunque “a portata di mano” del giudice *a quo* sulla base delle interpretazioni della stessa disposizione indubbiata fornite dalla giurisprudenza comune o da quella costituzionale ma, nonostante ciò, lo stesso giudice ha preferito seguire un'altra interpretazione della disposizione tale da farne ipotizzare l'incostituzionalità; in secondo luogo nel caso in cui il diritto vivente non può ritenersi all'evidenza tale per la presenza di differenti linee interpretative presenti nella giurisprudenza; in terzo luogo nelle ipotesi in cui è assente qualunque motivazione in ordine all'interpretazione che lo stesso giudice *a quo* ha seguito o all'esistenza di altre e diverse letture o comunque la medesima motivazione è assolutamente insufficiente; infine, nell'ipotesi nella quale viene comunque rilevato un palese difetto di tecnica interpretativa in senso stretto in sede di ordinanza introduttiva, vale a dire manca una lettura sistematica o solo più attenta del testo³⁶.

In altri termini, nel momento in cui viene valutata come sussistente una di queste ipotesi, la formula dell'inammissibilità (o anche della manifesta inammissibilità) interpretativa adottata dalla Corte viene ad assumere il significato di “biasimo”³⁷ o di “sanzione”³⁸ per il giudice, il quale, applicandosi con una maggiore diligenza, avrebbe ben potuto avvedersi dell'esistenza di una evidentissima interpretazione conforme della disposizione della cui costituzionalità lo stesso dubita o avrebbe potuto non motivare o motivare in modo del tutto insufficiente in merito al presupposto interpretativo che ha adottato oppure, infine, avrebbe evitato di palesare un lampante difetto di tecnica interpretativa in sede di atto introduttivo³⁹.

Ora a noi pare che da questo punto di vista la scelta della Corte di non adottare

l'eventuale lesione da parte della norma impugnata, come “correttamente” interpretata, di tutti i parametri evocati nell'atto introduttivo e dunque nel pronunciare una decisione di manifesta infondatezza (si pensi, per esempio, all'ord. n. 167 del 2011, in *Giur. Cost.* 2011, 2213 ss.); dall'altro lato, soprattutto, è potuto pure accadere che la Corte, ritenendo che la scelta interpretativa del giudice *a quo* fosse implausibile in quanto si basava su un presupposto interpretativo erroneo, abbia valutato, scendendo nel merito della questione, che l'interpretazione “corretta” da essa individuata non confliggeva con nessuno dei parametri evocati nell'atto introduttivo e ciò nondimeno abbia adottato non una pronuncia di manifesta infondatezza ma una decisione di inammissibilità interpretativa (si pensi, ad esempio, all'ord. n. 208 del 2009, in *Giur. Cost.* 2009, 2398 ss.).

36 Per considerazioni al proposito ed esempi di giurisprudenza costituzionale sul punto cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, cit., 106-07 e *ivi* note 81, 82 e 83 (per esempi di decisioni costituzionali); anche V. ONIDA, *Presentazione*, cit., X, osserva che le ordinanze di inammissibilità pronunciate per mancata ricerca di un'interpretazione conforme a Costituzione della norma “lasciano talvolta aperto l'interrogativo sul perché la Corte, se ritiene possibile e preferibile una interpretazione conforme, non la “avvalli” con una propria pronuncia interpretativa”. Sul punto cfr. anche M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale*, cit., 418, il quale evidenzia l'inammissibilità dell'operazione – che talvolta sembra porre in atto la Corte – consistente nel condurre l'opera di adeguamento alla Costituzione “sino al punto di leggere nella disposizione quel che non c'è, anche quando la Costituzione vorrebbe che vi fosse”.

37 Così A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano 2004, 216.

38 Così R. Romboli, *Lo strumento della restituzione degli atti e l'ordinanza 150/2012: il mutamento di giurisprudenza della Corte Edu come ius superveniens e la sua incidenza per la riproposizione delle questioni di costituzionalità sul divieto di inseminazione eterologa*, in *Consulta on line* 2013, nota 2.

39 E' bene ricordare, peraltro, che la formula dell'inammissibilità viene adottata, com'è risaputo, a causa della mancanza di elementi necessari alla corretta instaurazione del giudizio in via incidentale e più in particolare in considerazione dell'insanabilità da parte dell'autorità giudiziaria rimettente di un certo vizio rilevato dalla Corte stessa, la qual cosa distingue la decisione di inammissibilità dalla decisione di restituzione degli atti: tuttavia, è ben noto come a partire dal periodo del cosiddetto smaltimento dell'arretrato la Corte abbia derogato al criterio sotteso a tale distinzione e abbia adottato, in luogo della formula della restituzione degli atti, quella dell'inammissibilità in relazione anche a questioni di costituzionalità affette da un vizio rimediabile dal parte del giudice *a quo* ma inerente elementi già sussistenti nel momento della pronuncia dell'ordinanza di rinvio. Sul punto cfr. R. ROMBOLI, *op. e loc. ult. cit.*

una pronuncia di inammissibilità ma di ricorrere invece alla formula dell'infondatezza nella decisione n. 140 del 2013 non sia tale da suscitare perplessità nel senso che pare porsi in linea con il predetto orientamento giurisprudenziale.

Non ci pare infatti che risultasse “a portata di mano” l'interpretazione conforme della disposizione impugnata o che il giudice *a quo* non avesse motivato o avesse fornito una motivazione insufficiente relativamente al presupposto interpretativo che lo stesso aveva adottato o che dall'ordinanza introduttiva trasparisse un palese difetto di tecnica interpretativa, ma ci sembra anzi che fossero state esaurientemente esplicitate – come s'è visto in precedenza – le ragioni che avevano spinto il rimettente a ritenere che il significato da attribuire alla disposizione impugnata fosse quello per il quale il furto in abitazione avente ad oggetto armi, munizioni ed esplosivi sarebbe dovuto essere sanzionato più severamente anche qualora tali oggetti non si fossero trovati collocati, al contempo, in armerie, in depositi o in altri luoghi adibiti alla custodia delle armi.

Caso mai si potrebbe rimproverare alla Corte che nella fattispecie *de qua*, dopo aver rilevato l'erroneità del presupposto da cui muoveva il rimettente e dopo aver indicato, mediante il ricorso agli ordinari canoni logico-sistematici, l'interpretazione “corretta” da seguire, essa è entrata, sì, nel merito della questione sollevata ma non ha valutato in modo chiaro ed esplicito e dunque esaustivo la non incompatibilità di tale presupposto “corretto” con i due parametri costituzionali evocati in sede di atto introduttivo e cioè con gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. Come abbiamo detto poc'anzi, infatti, laddove la Corte adotta non la formula dell'inammissibilità interpretativa ma quella dell'infondatezza, essa dovrebbe entrare nel merito della questione sollevata e dunque, dopo aver censurato il presupposto interpretativo adottato dal rimettente e averlo sostituito con quello “corretto”, dovrebbe valutare la compatibilità di tale presupposto “corretto” con i parametri costituzionali evocati in sede di atto introduttivo.

A parziale giustificazione di questo mancato analitico esame nella sentenza n. 140 del 2013 della sussistenza dei vizi indicati dal rimettente con riferimento alla norma “corretta” così come indicata dai giudici costituzionali si potrebbe forse addurre che nel caso specifico, se il significato “corretto” da conferire alla disposizione indubbiata è quello per il quale il furto deve essere commesso su armi, munizioni o esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia delle armi e, al contempo, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione, allora risulta, come dire, *in re ipsa* il fatto che il legislatore ha *ragionevolmente* sanzionato tale fattispecie di furto in misura maggiore rispetto al furto di armi in armerie o in altri locali adibiti alla custodia delle armi: più in particolare, non risulta innanzitutto concretata la violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che sembra trovare un'adeguata giustificazione la più grave sanzione comminata per il furto in abitazione che sia al contempo adibita anche ad armeria (*et similia*) rispetto al furto di armi commesso in armeria; in secondo luogo, non è data riscontrare neanche la lesione dell'art. 27, comma 3 Cost., poiché, non essendo irrogata una pena sproporzionata al grado di effettivo disvalore dei fatti, non risulta per ciò stessa compromessa la finalità rieducativa della pena.

4) L'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice *a quo*: i casi in cui la Corte adotta una pronuncia di manifesta infondatezza e i casi in cui la Corte adotta una decisione di infondatezza semplice.

Ora dobbiamo porci, da ultimo, il seguente interrogativo: se risulta assodato che la questione sollevata dal giudice *a quo* è fondata su di un presupposto interpretativo errato e, al contempo, non ricorrono le condizioni che, così come emerge dalla giurisprudenza costituzionale, inducono la Corte ad adottare una sentenza interpretativa di rigetto né le condizioni in base alle quali, sempre in base a tale giurisprudenza, la Corte si pronuncia nel senso dell'inammissibilità interpretativa, in quali casi la stessa Corte si orienta per la decisione di manifesta infondatezza e in quali altri, invece, essa sceglie di impiegare

l'infondatezza semplice?

Iniziamo col dire che, come è noto, oggi in dottrina è pressoché unanimemente riconosciuto che la decisione di manifesta infondatezza, lungi dall'essere, come voleva risalente ma isolata dottrina, meramente processuale⁴⁰, è una pronuncia pienamente nel merito della questione, la quale si distingue dalla pronuncia di infondatezza semplice “soltanto per il fatto di trovare appoggio su un ragionamento più semplice o addirittura su una situazione di evidenza logica che rende superflua una vera e propria dimostrazione”⁴¹ e che giustifica “l'esigenza della Corte di accelerare i tempi di discussione ricorrendo alla procedura più snella della camera di consiglio”⁴².

Di conseguenza, con riferimento ai casi in cui la Corte dichiara la questione manifestamente infondata dopo aver rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo e averlo “corretto” con una propria interpretazione della disposizione indubbiata, a noi pare che la scelta dei giudici costituzionali possa trovare una qualche plausibile giustificazione nell’“intenzione” di evidenziare che il giudice *a quo* ha adottato un presupposto interpretativo *evidentemente* erroneo, cioè che tale risultava essere in modo palese e lampante⁴³: in altri termini, la Consulta, valutata la sussistenza di un “difetto macroscopico di fondamento”⁴⁴ nel presupposto interpretativo contenuto nell'ordinanza di rinvio, la rigetta con la suddetta formula decisoria.

Si potrebbe anche dire che, con “un giudizio nel quale lo spettro degli accertamenti a cui dedicarsi è più ristretto ... al cospetto degli accertamenti normalmente praticati ... a cognizione piena ed esauriente”⁴⁵, la Corte adotta una decisione che costituisce un vero e proprio “insegnamento, non vincolante”⁴⁶ al giudice *a quo* e a tutti gli altri giudici volto a rimarcare la palese erroneità di un certo presupposto interpretativo di una certa disposizione.

Se, invece, il presupposto interpretativo è, sì, valutato come erroneo dalla Corte, ma non è ritenuto tale in modo, a dir così, grossolano e macroscopico, allora la stessa Corte – purché, lo si ripete, non sussistano le condizioni che possono farla propendere ad impiegare altre formule quali, più in particolare e a seconda dei casi (già visti), la sentenza interpretativa di rigetto o l'inammissibilità interpretativa – può decidere di ricorrere all'infondatezza semplice, così come in effetti ha fatto nell'occasione della sentenza n. 140 del 2013 da cui abbiamo preso le mosse in questo scritto.

Il presupposto interpretativo sposato dal rimettente, secondo cui la disposizione impugnata avrebbe punito più severamente il furto in abitazione avente ad oggetto armi, munizioni ed esplosivi quand'anche tali oggetti non si trovino collocati, al contempo, in armerie, in depositi o in altri luoghi in cui sono custodite le armi, non poteva dirsi, infatti, – ci pare – macroscopicamente erroneo e questa è stata probabilmente la ragione che, a nostro avviso, può avere indotto la Corte a non dichiarare la questione manifestamente

40 In tal senso cfr. E. REDENTI, *Legittimità delle leggi e Corte costituzionale*, Milano 1957, 69, nonché ID., *Il “contraddittorio” davanti alla Corte costituzionale. Questioni di procedibilità e di integrazione*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1957, 433 (laddove il R. poteva osservare come fosse “impensabile ... ravvisare nell'ordinanza [di manifesta infondatezza] una decisione definitiva di carattere sostanziale, anziché una decisione processuale”).

41 Così A. PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice «a quo» nel processo costituzionale incidentale*, Milano 1961, 16.

42 Così A. GARDINO CARLI, *Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi – Gli «elementi diffusi» del nostro sistema di giustizia costituzionale*, Milano 1988, 71; conformemente cfr. anche R. ROMBOLI, *Questioni di costituzionalità manifestamente infondate, anzi già accolte ed ora manifestamente inammissibili*, in *Foro It.* 1987, I, 2930-31, secondo cui la Corte con un “procedimento più snello, in camera di consiglio, ... può liberarsi rapidamente della questione, ma pur sempre attraverso una valutazione che attiene al merito dell'eccezione”.

43 ... e che, d'altra parte, il presupposto interpretativo “corretto” – la cui conformità a Costituzione la Corte deve valutare trattandosi di decisione di infondatezza la quale, per ciò stesso dunque, deve entrare nel merito della *quaestio* – risulta altrettanto evidentemente non contrastante con la Costituzione.

44 L'espressione è di R. CHIEPPA, *Ordinanze di manifesta infondatezza e questioni già decise dalla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.* 1956, 1017.

45 Così V. ANGIOLINI, *La «manifesta infondatezza» nei giudizi costituzionali*, Padova 1988, 201-02.

46 A. GARDINO CARLI, *Giudici e Corte costituzionale nel sindacato sulle leggi*, cit., 71 nota 78.

infondata – come, invece, la stessa Corte ha potuto fare in molte altre occasioni –, ma a pronunciarsi nel senso del rigetto semplice.

Certo, non v'è dubbio che trattasi di una decisione di rigetto semplice del tutto particolare rispetto alla formula “classica” di rigetto semplice che conosciamo, in cui, cioè, la Consulta ritiene la disposizione, assunta nel significato attribuito ad essa dal rimettente, non contrastante con i parametri che questi ha evocato in sede di ordinanza introduttiva: in questo caso la Corte “contesta” il significato – e dunque la norma – che, a giudizio del giudice *a quo*, deve essere riconnesso alla disposizione indubbiata, lo “corregge” con quello da essa stessa ritenuto, appunto, “corretto” e dopodiché dichiara la questione non fondata, senza indicare questo “percorso interpretativo” effettuato nella parte motiva in sede di dispositivo.

Che tale utilizzo della sentenza di infondatezza semplice in caso di accertata erroneità del presupposto interpretativo adottato dal giudice *a quo* sia da accogliere con favore e non debba andare esente da critiche è affermazione che non ci sentiremmo – anche sulla base di quanto in precedenza si è potuto esporre⁴⁷ – di perorare in modo categorico ed assoluto e che comunque necessiterebbe di un ben maggiore approfondimento a cui non ci possiamo dedicare in questa sede: a noi interessa, tuttavia, evidenziare soltanto che, sulla base dei “parametri di riferimento” che abbiamo potuto indicare in precedenza, forse può risultare più chiara – in presenza di una valutazione di erroneità del presupposto interpretativo sposato dal rimettente – la distinzione fra le ipotesi in cui la Corte adotta pronunce di inammissibilità, quelle in cui ricorre alle pronunce interpretative di rigetto, quelle in cui impiega la formula della manifesta infondatezza e quelle, infine, in cui emette una pronuncia di infondatezza semplice⁴⁸.

** Dottore di ricerca in Diritto costituzionale

47 Il riferimento è in particolare alle considerazioni, in precedenza svolte e a cui rinviamo, relative alla necessità che il presupposto interpretativo “corretto” indicato dalla Corte debba, per ragioni di immediata percepibilità da parte dell'utente della giustizia costituzionale, “emergere” in sede di dispositivo attraverso la formula “non fondata nei sensi di cui in motivazione”.

48 ... tanto più in considerazione dell'importanza che assume tale distinzione in virtù dei diversi effetti che la scelta della Corte di ricorrere all'una anziché all'altra di tali “tipologie” decisorie è in grado, come ben noto, di produrre innanzitutto – ma non solo – nei confronti del giudice *a quo* e degli altri giudici nonché delle parti costituite.

D'altra parte, l'esigenza di distinguere le ipotesi in cui, in presenza di uno stesso presupposto, la Corte deve ricorrere a una “tipologia” decisoria anziché ad un'altra – e in particolare all'inammissibilità in luogo dell'infondatezza o viceversa – è sentita anche in altri ambiti in seno alla giustizia costituzionale. Si pensi soltanto che, come è noto ai più, in presenza dello stesso presupposto – la questione sollevata coinvolgeva scelte spettanti alla discrezionalità del legislatore – in alcuni casi la Corte ha accertato ma non dichiarato l'incostituzionalità della disposizione impugnata e ha così pronunciato l'inammissibilità della questione (trattasi, secondo la nota formula di Onida, delle cosiddette decisioni di “inammissibilità per eccesso di fondatezza”), mentre in altri si è espressa nel senso della infondatezza della questione pervenutale, adottando in questi ultime ipotesi quelle che in dottrina sono state definite le decisioni cosiddette di “rigetto con riserva di accoglimento”, dette anche di “rigetto con accertamento di incostituzionalità”: tutto questo la stessa Corte ha potuto fare senza addurre plausibili ragioni a giustificazione della scelta di ricorrere all'una o all'altra delle due formule decisorie in questione, benché la scelta nell'utilizzo dei diversi dispositivi risulti all'atto pratico tutt'altro che indifferente.